

N. R.G. 13663/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13663/2020** promossa

da:

YYY SYSTEM S.P.A. (C.F. omissis), con il

patrocinio dell'avv.

elettivamente

domiciliato in presso il difensore Avv.

PARTE OPPONENTE

contro

XXX S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **POLITINO DANIELA** e dell'avv. **DI MAIO MARCO** (DMIMRC80A19G273X) VIA GARIBALDI 7 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 7 BOLOGNA presso il difensore avv. **POLITINO DANIELA** e **DI MAIO MARCO**

PARTE OPPOSTA

OGGETTO

Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3825/2020 R.G. 10034 del 2020

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 3 novembre 2022. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società **XXX s.r.l.** (di seguito anche soltanto **XXX**, senza tipo sociale) chiedeva e otteneva nei confronti della società **YYY SYSTEM s.p.a** (di seguito anche soltanto

YYY, senza tipo sociale) il decreto ingiuntivo n. 3825/2020

R.G. 10034 del 2020, notificato in data 28/09/2020, per il pagamento della somma totale di euro 105.671,96, oltre ad interessi moratori e spese del procedimento.

Tale somma veniva individuata come parte del corrispettivo, non pagato, in ordine alla obbligazione contrattuale di fornitura di materiale intercorrente tra la *venditrice XXX* e il *compratore YYY*.

Parte ingiunta YYY, compratrice, proponeva tempestiva opposizione con atto di citazione in data 11 novembre 2020.

Con tale atto, YYY agiva al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto; nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio diritto di credito vantato e, per l'effetto, la condanna di Valveit al pagamento di tale somma.

Più specificatamente, nel proprio atto di opposizione, parte ricorrente rappresentava in fatto:

- che la società fornitrice/venditrice XXX si era resa gravemente inadempiente con riferimento alla non conformità dei beni forniti, oggetto dell'ordine n. 1731/M/H1660.
- che, nel mese di marzo 2020, quindi poco dopo la consegna erano emerse, presso il cantiere di destinazione del materiale sito in

Messico, le prime difformità tra le valvole ordinate e quelle effettivamente fornite. Si trattava di 14 valvole con diametro 30” non WAFER ma FLANGIATE e n. 10 valvole con diametro 24” non WAFER ma FLANGIATE. Parte attrice lamentava tale differenza: essendo diversa la tipologia di valvola, erano diverse anche le modalità di impiego.

- che, resasi conto dell'avvenuto errore, aveva contestato per le vie brevi la circostanza a XXX.

- che successivamente nel corso delle attività di cantiere emergevano nuovi vizi nelle forniture. In particolare, i vizi afferivano a problemi di funzionamento della valvola denominata CV – 023; la non compatibilità tra le valvole fornite da XXX ed i tubi forniti da un subappaltatore della stessa YYY, nonostante le caratteristiche fossero state precedentemente condivise con la venditrice; infine, la fornitura di 4 valvole 1 ¼ invece di 4 valvole 1 ½, con conseguente impossibilità di accoppiamento con il relativo tubo.

Rispetto a questo ultimo vizio, parte ricorrente rappresentava che XXX le aveva proposto un nuovo invio dei collettori sostitutivi.

Tuttavia, in una successiva *email*, XXX avrebbe ritrattato la precedente intenzione di una nuova spedizione.

Inoltre, la YYY rilevava come gli inadempimenti imputabili alla XXX non riguardassero solo difetti di conformità ma avessero ad oggetto anche dei ritardi nella complessa esecuzione e consegna della fornitura. Infatti, la consegna della documentazione, sottoposta allo stesso termine dei beni, cioè il 14/02/2020, avveniva solo in data 23/04/20. Da ciò ne derivava la conseguente applicazione della penale contrattuale da ritardo pari all'1% dell'importo totale della fornitura (Euro 186.727,33) per ogni settimana di ritardo. L'ammontare della penale, pertanto, si quantificava nella somma di Euro 13.070,91.

Concludeva, dunque, YYY la propria narrazione in fatto, rappresentando che i danni patrimoniali causati si quantificavano nella complessiva somma di Euro 56.556,03, a titolo di spese sostenute per adeguare l'impianto alla fornitura consegnata e di penale per il ritardo.

In diritto, parte opponente sosteneva:

- che XXX si era responsabile di gravi inadempimenti;

- che da tali inadempimenti erano derivati pregiudizi di natura patrimoniale;
- di aver fornito prova scritta di tali inadempimenti;
- che era provato il credito da lei vantato.

Tale, in sintesi, la ricostruzione in fatto di parte opponente.

Per tali motivi, dunque, parte opponente chiedeva:

- 1) *in via preliminare*, non concedersi la provvisoria esecuzione per il D.I. opposto n. 3825/2020;
- 2) *nel merito in via preliminare*, di pronunciare la revoca, la declaratoria di nullità, annullamento e/o la giuridica inefficacia dell'opposto D.I n. 3825/2020;
- 3) *in via riconvenzionale*, ritenuta la sussistenza del credito per la somma di Euro 56.566,03, disporsi compensazione fra le rispettive ragioni di credito, nella sola ipotesi in cui dovessero risultare residue ragioni di credito in capo alla XXX.
- 4) con vittoria di spese e competenze di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la società XXX s.r.l., che con tale atto contestava integralmente la ricostruzione dei fatti compiuta da parte opponente.

In particolare, parte opposta narrava:

- che la proposta d'ordine per l'acquisto delle valvole WAFER di diametro di 30 e 24 pollici, oggetto di giudizio, era stata modificata su richiesta della stessa YYY in date 11-19 novembre 2019. A seguito di corrispondenza *email* circa le caratteristiche scambio telefonico della traccia riportata dall'ordine, YYY veniva l'omologo di Valveit, in cui quest'ultimo faceva presente che le caratteristiche delle valvole richieste non fossero ammesse dalla normativa ANSI in relazione alla loro misura. In altri termini, la normativa di settore imponeva che per valvole dal diametro superiore a 24" fosse necessaria la presenza di forature e/o flangiature.
- che di conseguenza, secondo la ricostruzione di parte opposta, l'unica soluzione tecnica possibile era di mutare l'ordinativo dalle valvole WAFER alle valvole *singleclapet* con *couterweight* FLANGIATE.
- che tale soluzione era accettata dalla YYY nella *email* del 15.11.2019.
- che in data 19.11.2019 aveva inviato la revisione definitiva delle

quotazioni della fornitura, in cui espressamente si faceva riferimento a valvole di tipo FLANGIATO, come quelle in seguito fornite.

- che YYY, dopo aver ricevuto la fornitura ordinata in data 13.03.2020, nulla contestava nei termini di legge, accettando *in toto* la merce;

- che, dunque, una volta scaduto il termine per il pagamento della fattura da parte dell'acquirente, veniva a conoscenza di gravi carenze di liquidità della stessa.

- che per ragioni commerciali e di vicinanza, proponeva una rateizzazione del pagamento del prezzo di vendita. Secondo tale accordo, la YYY avrebbe potuto pagare circa un terzo del prezzo entro agosto 2020 ed il resto in via rateizzata a partire da novembre 2020.

- che in data 04/08/2020 venivano pagati Euro 50.000,00, cioè la prima rata.

- che però i pagamenti di parte opponente terminavano in tale data.

- che, per tale motivo, si era vista costretta a ricorrere per ingiunzione per il residuo.

In *diritto*, XXX rappresentava:

- in via preliminare, la avvenuta decadenza di parte opponente, quale acquirente, nella denuncia dei vizi della cosa venduta di cui agli articoli 1490 e 1511 c.c.;

In particolare, parte opposta sosteneva che YYY aveva denunciato i vizi delle *res* oggetto di fornitura solo nell'ottobre 2020, ossia otto mesi dopo all'effettiva consegna della merce;

- nel merito, contestava interamente le allegazioni e le produzioni di parte avversaria. La XXX aveva consegnato nei termini il materiale così come ordinato ed accettato da YYY.

- che eventuali problemi sarebbero stati da ricondurre all'erronea progettazione del cantiere e dell'impianto, ovvero ad erroneo assemblaggio dei materiali forniti, non certo a difetti o vizi della cosa.

- che non fossero applicabili le condizioni di vendita predisposte da Sideridraulic relative all'applicazione della penale invocata;

- che le fatture allegate erano inidonee a dare prova del danno lamentato.

Infine, Valveit contestava come l'opposizione non si basasse su prova scritta e che parte opponente non contestasse l'effettiva

debenza del totale, bensì l'esistenza di un danno pari ad Euro 56.566,03. Pertanto, il decreto proposto, secondo XXX, avrebbe dovuto essere dotato di esecutorietà parziale, quanto meno per la somma di euro 49.105,93.

Questa, in sintesi, la ricostruzione in fatto e in diritto di parte opposta.

Per questi motivi parte opposta chiedeva:

1) *in via preliminare*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3825/2020, in via totale o in subordine quanto meno parziale, limitatamente alla somma di Euro 49.105,93.

2) *in via principale di merito*, accertata la infondatezza della proposta opposizione:

a) confermare il decreto ingiuntivo opposto anche in punto di interesse e spese;

b) accertare l'inadempimento della Sideridraulic, rispetto all'obbligazione di pagamento di complessivi euro 105.671,96;

c) condannare al pagamento in favore di XXX di tale somma o di quella maggiore o minore ritenuta, oltre ad interessi di mora *ex* D.lgs. n. 192/1992 dal dì dell'insoluto sino all'effettivo pagamento.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari anche per la fase monitoria, oltre che il rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.

Tali, in sintesi, gli atti introduttivi delle due parti.

Alla udienza del 6 aprile 2021, tenuta con modalità cartolari, il giudice rilevava che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione e concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto fino all'ammontare di euro 55.000,00 complessivi. Infine, il giudice concedeva i termini di cui all'art 183 c.p.c. e rinviava a successiva udienza per la decisione sulle prove.

Alla udienza del 16 settembre 2021, tenuta con modalità cartolari, il giudice si riservava.

Con ordinanza del 22.09.2021, a scioglimento della riserva assunta alla udienza precedente, il giudice indicava alle parti una possibile soluzione conciliativa e procedeva ad ammettere in parte le prove orali dedotte. Inoltre, il giudice, rilevata la necessità di disporre una consulenza tecnica, nominava a tal fine il c.t.u.

Alla udienza del 2 dicembre 2021, tenuta con modalità cartolari, il giudice, rilevata la mancata conciliazione, rinviava alla udienza di conferimento dell'incarico.

Con ordinanza del 14.01.2022, il giudice, rilevata l'indisponibilità del c.t.u., nominava come consulente la Ing. Ilaria Bernardi.

Alla udienza del 27 gennaio 2021 il consulente tecnico nominato accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito. Contestualmente le parti nominavano i propri consulenti. Si rinviava dunque alla udienza di assunzione della prova testimoniale.

Alla udienza del 22 febbraio 2022, terminata l'assunzione delle prove orali, il giudice rinviava alla udienza di precisazione delle conclusioni.

Con ordinanza del 29.07.2022, il giudice liquidava il compenso al consulente tecnico.

Alla udienza del 3 novembre 2022, tenuta con modalità cartolari, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., disponendo che essi decorressero dal giorno 21.11.2022.

Seguivano le difese finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulle questioni rilevanti

La presente decisione presenta plurime questioni di fatto e di diritto da risolvere; sicché appare opportuno preliminarmente indicare, per sommi capi, la struttura di questo provvedimento. La circostanza appare utile per permettere una comprensione più agevole della sentenza.

Se infatti, da un lato, il *thema decidendum* è riconducibile in un ordinario rapporto di compravendita-fornitura e delle relative obbligazioni di garanzia per vizi della cosa; dall'altro, le peculiarità del caso concreto ne aggravano la struttura.

La presente controversia, infatti, sorge dalla opposizione a decreto ingiuntivo che la società ingiunta, YYY, ha proposto. Essa, in particolare, viene motivata su due ordini di ragioni: in primo luogo, l'infondatezza della pretesa di parte attrice sostanziale in merito al credito per il mancato pagamento del prezzo di fornitura (mancato pagamento giustificato dalla non conformità di quanto fornito a quanto ordinato).

In secondo luogo, la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente in merito alla rifusione delle spese sostenute per adeguare l'impianto produttivo alla merce fornita e per la

corresponsione della penale per ritardi nella consegna di alcuni accessori (documenti).

Pertanto, il presente provvedimento decisorio seguirà, in senso logico, la struttura del conflitto tra le parti.

Preliminarmente verrà enunciato *il rapporto contrattuale* tra le parti, concentrando la trattazione sull'effettivo momento di conclusione dell'ordine e sul suo contenuto. Tale aspetto, infatti, riveste posizione centrale nella soluzione della controversia. Così la *prossima sezione* di motivazione.

Successivamente, si tratterà della *eccezione dedotta da parte opposta*, ossia XXX (la venditrice), in merito alla decadenza di parte opponente, ossia YYY (il compratore), rispetto alla denuncia dei vizi della cosa venduta. Su ciò la successiva sezione di motivazione.

Nel merito, infine, verranno destinate *singole sezioni di motivazione alla trattazione delle questioni relative alla conformità dei beni forniti a quanto ordinato da YYY, ai vizi sopravvenuti e alla operatività della clausola penale (su ciò le successive tre sezioni di motivazione)*.

Sul rapporto delle parti e

sulla conclusione del contratto di compravendita

Come sommariamente anticipato, la presente controversia sorge, in relazione alla vendita da parte della società venditrice XXX, di un'importante quantità di materiale industriale a favore della acquirente Sideridraulic. In particolare, l'ordine - che, come meglio si illustrerà, è oggetto di contestazione nella sua qualità - afferiva alla consegna di 24 valvole dal diametro di 24" e 30", nonché di ulteriori prodotti accessori (quali ulteriori valvole più piccole e filtri di raccordo).

Nei propri atti processuali, le parti usano impropriamente il termine "fornitura"; laddove, in realtà, si tratta di *vendita*.

Il contratto di fornitura, infatti, è un rapporto contrattuale di durata, continuativo o periodico, la cui disciplina viene assorbita in quella di somministrazione di cui all'art. 1559 c.c. e seguenti; il termine è utilizzato, sulla scia di culture estranee alla tradizione romanistica, in alcuni testi legislativi (l. 192 del 1998) che intendono tutelare il soggetto debole del rapporto; rapporto che è pur sempre una vendita, una somministrazione o un appalto. Si nota poi una tendenza - così sembra anche in questo caso - ad

utilizzare il termine fornitura come sinonimo di vendita o di somministrazione, che sono invece contratti tipici.

La presente controversia deve essere inquadrata *all'interno dello schema tipico della vendita* che si struttura per il trasferimento *una tantum* della proprietà di una o più *res* dall'alienante all'acquirente verso il pagamento del prezzo; in questo caso: valvole contro danaro.

Ne deriva l'applicazione della disciplina tipica della vendita di cui agli articoli 1470 c.c. e seguenti.

Il termine "fornitura" viene utilizzato dalle odierne parti in senso atecnico come sinonimo di vendita e della conseguente obbligazione di consegna in capo al venditore.

Non vi è un contratto redatto *uno actu* ma una corrispondenza di *mail* avvenuta tra l'8 e il 19 novembre 2019 con relativi ordini; contratto dunque redatto fra distanti.

Anche tale circostanza viene in realtà contestata poiché, secondo parte opponente, l'accordo contrattuale si sarebbe formato con la *mail* dell'8.11.2019 (e il relativo ordine allegato 1731/M/H1660); secondo parte opposta, invece, con la *mail* del 19.11.2019.

La circostanza risulta essere di primaria importanza al fine della soluzione della controversia, poiché con le *mail* intercorse in tale lasso di tempo è stato sensibilmente modificato il contenuto dell'ordine e, di conseguenza, anche il prodotto fornito. In particolare, l'ordine allegato alla *mail* dell'8.11.2019 (all. 1 parte opponente) era quantificato nella somma di Euro 155.671,96 e si componeva, specialmente, della fornitura di n. 14 valvole WAFER dal diametro di 30" e n. 10 valvole WAFER dal diametro di 24", entrambe dei modelli c.d. *doubleclapet*.

A tale *mail*, consegue una ricca corrispondenza telematica tra le parti, che modifica sensibilmente il contenuto dell'ordine. Con comunicazioni dell'11, 13 e 14 novembre 2019 vengono concordate modifiche, tra le quali: la sostituzione dei modelli *doubleclapet* con modelli *counterweight* e *singleclapet* (all. 6, 7, 8 e 9 parte opposta).

L'ordine viene nuovamente modificato in seguito a richiesta di YYY del 15.11.2019 (all. 11 parte opposta). La normativa di settore API 594, infatti, impone per ragioni di sicurezza la presenza di forature nelle valvole superiori a 24", quali quelle oggetto di ordine, sicché risulta necessario la modifica dell'ordine originario (quello dell'8.11.2019) che non comprendeva valvole

forate. Tali forature possono essere fornite sia con valvole WAFER seppur forate, sia con valvole FLANGIATE (come quelle consegnate da parte opposta).

Con *mail* del 19.11.2019, dunque, la venditrice XXX invia i nuovi riepiloghi d'ordine (c.d. *data sheets*) nei quali appaiono le valvole FLANGIATE *singleclapet* con *counterweight* di 24'' e di 30'' tipo B (all. 12 e 12bis parte opposta).

Infine, il contratto può ritenersi concluso con la conferma d'ordine del compratore YYY avvenuta tramite *mail* del 19.11.2019 (all. 13 parte opposta). In tale comunicazione il rappresentante di parte opponente scrive espressamente “*Procedete con le counterweight per le 24 e 30'' come da offerta*”, sicché tale locuzione appare, secondo un'interpretazione ancorata a criteri ermeneutici commerciali - nonché di *bona fides* - *accettazione della proposta ai sensi dell'art. 1326 c.c.*

In breve. Si rileva quanto segue.

Vi è un *primo ordine*, quello dell'8.11.2019, che tra le altre cose oggetto di vendita, prevedeva la consegna di valvole WAFER. La corrispondenza successiva modificava il contenuto della vendita *solo* nella parte relativa a tali valvole, mutandone la qualità in

FLANGIATE. Questo, come sopra riportato, era motivato dalla presenza di disposizioni della normativa di settore.

Gli ulteriori elementi oggetto della vendita non venivano, invece, modificati dalla corrispondenza successiva.

L'invio dell'ordine riepilogativo e la conferma d'ordine del 19.11.2019, infine, cristallizzavano il contenuto del contratto di vendita nella fornitura delle valvole FLANGIATE e degli ulteriori elementi previsti nel contratto dell'8.11.2019.

Dunque, in attuazione di quanto concordato nel *data sheet* del 19.11.2019 (all. 12 e 12-bis parte opposta), la merce veniva consegnata in Messico, luogo di insediamento dell'impianto industriale di YYY, il giorno 12.03.2020. La data viene così riportata da parte opposta (punto 17, p. 6 comparsa); parte opponente riporta invece di un generico "marzo 2020", senza specificare il giorno (p. 4 atto di citazione).

Non è dunque inesatto quanto afferma parte opponente, per cui un primo contratto (8 novembre) vi fu. Tale contratto risulta tuttavia modificato successivamente, solo in relazione all'oggetto della vendita (le cose compravendute) da un secondo incontro di

volontà (dunque un *secondo contratto*), che ha evidentemente efficacia modificativa (parziale).

In particolare, XXX consegna 24 valvole FLANGIATE *counterweight singleclapet* da 24" e 30" Serie B.

Parte opposta rappresenta nel proprio primo atto difensivo che a fine giugno 2020 YYY richiedeva per vie brevi una rateizzazione pagamento prezzo di vendita. L'accordo si concretizzava, sempre secondo la ricostruzione fornita, in un primo pagamento di Euro 50.000,00 - effettivamente avvenuto in data 4.08.2020 (all. 6 fasc. monitorio) - e in un pagamento rateizzato del residuo ammontabile alla somma di Euro 105.671,96. I pagamenti non avvenivano, sicché in data 31.08.2020 veniva depositato ricorso per decreto ingiuntivo, successivamente emesso da questo Tribunale.

In questo scenario si inseriscono, pertanto, le contestazioni di parte opponente che, in opposizione al decreto ingiuntivo emesso, eccepisce una incongruenza tra quanto ordinato e quanto realmente consegnato.

In sintesi, parte opponente sostiene che l'ordine di riferimento era l'allegato della *mail* dell'8.11.2019 che prevedeva la consegna di valvole WAFER.

In aggiunta, YYY lamenta anche vizi sopravvenuti della merce (in particolare i vizi sopravvenuti riguarderebbero la valvola CV-023; i filtri a Y in PVC e la fornitura di valvole da 1 ¼ in luogo di quelle da 1 ½, nonché altri vizi sopraggiunti in corso di causa) e il ritardo nella consegna di alcuni documenti. Tali questioni sono, come riportato sopra, oggetto di specifica domanda riconvenzionale e verranno trattate nelle prossime sezioni di motivazione.

In estrema sintesi, in diritto il conflitto sorge sull'individuazione dell'esatto momento di conclusione del contratto e, per l'effetto, del preciso contenuto della merce ordinata da YYY e pertanto, l'adempimento o l'inadempimento contrattuale di parte successivamente consegnata da XXX. Da ciò consegue, venditrice alla propria obbligazione di consegna e il diritto al risarcimento del danno di parte opponente in via riconvenzionale.

In diritto, il codice civile delinea diversi schemi di formazione del contratto, preoccupandosi di stabilire regole per la corretta individuazione del tempo (e del luogo) di conclusione dell'accordo. Nel caso di specie, viene in rilievo lo schema "ordinario" di conclusione, cioè quello di cui all'art. 1326 c.c., composto dallo scambio di proposta e accettazione. Il contratto si intende concluso nel momento in cui l'accettazione *conforme alla proposta* perviene a conoscenza del proponente. Il quinto comma dell'articolo richiamato prevede, infatti, che per il perfezionamento del contratto sia necessario che *l'accettazione risulti corrispondente alla proposta* presentata.

In altri termini, la discordanza, anche minima, tra le due dichiarazioni impedisce la formazione del contratto.

Il contratto, dunque, può ritenersi concluso solo quando vi è perfetta congruenza tra proposta ed accettazione, poiché, in difetto di tale uniformità, il consenso delle parti non esiste.

Questa è una regola generale che vale non solo per elementi principali del contratto ma anche per elementi accessori e/o collegati dell'accordo.

Ne deriva, pertanto, che il contratto dell'8.11.2019 (all. 1 parte opponente), contrariamente a quanto sostenuto da YYY, sì può essere considerato come il momento di perfezionamento del rapporto contrattuale (primo contratto); non è tuttavia il regolamento contrattuale definitivo. Infatti, il suo contenuto è stato sensibilmente modificato dalle *mail* successive in termini di qualità (non di quantità) della merce ordinata; il che è sicuramente possibile, ai sensi dell'articolo 1372 c.c., che consente sia il mutuo dissenso integrale sia modifiche del regolamento contrattuale (secondo contratto modificativo).

Deve, dunque, intendersi l'accordo del 19.11.2019 (all. 12 e 12bis parte opposta) quale il momento di formazione del contratto e il contenuto ivi descritto l'oggetto *definitivo* della obbligazione di vendita in capo al venditore. Pertanto, ai fini della esatta individuazione, nella qualità e quantità, della merce che XXX avrebbe - e ha - consegnato, viene in rilievo il contenuto di tale *mail*. Dunque, parte opposta era obbligata alla consegna, tra le altre, di *10 valvole FLANGIATE con diametro 24" e 14 valvole FLANGIATE con diametro 30" di serie B, entrambi i modelli counterweight e singleclapet*.

Inoltre, si dà atto che la *mail* del 19.11.2019 si inserisce in un accordo contrattuale già assunto e già sottoscritto dalle parti, cioè il testo dell'ordine 1731/M/H1660 dell'8.11.2019 (all. 1 parte opponente). Esso definiva, oltre all'oggetto della vendita, anche elementi accessori del contratto. Per esempio - e dell'argomento si tratterà nelle prossime sezioni di motivazioni - vengono definiti la clausola penale per il ritardo, i tempi di consegna e la documentazione allegata (pp. 5, 6 e 7 all. 1 parte opponente).

Pertanto, se da un lato, la *mail* dell'19.11.2019 deve intendersi quale momento di perfezionamento del contratto modificativo del precedente e atto di indicazione *definitiva* della merce oggetto della fornitura; dall'altro esso assume la qualifica di *Addendum* del contratto dell'8.11.2019 poiché *modifica solo in parte* il contenuto dell'accordo contrattuale pregresso; cioè *solo nella parte relativa alla qualità delle valvole ordinate* (FLANGIATE invece che WAFER).

L'accordo concretizzatosi nella *mail* dell'19.11.2019 ha, dunque, interessato *solo una parte del contratto originario*.

Non persuade, invece, la circostanza che parte opponente non intendesse fornire il proprio assenso a tale specifica vendita, cioè di

valvole FLANGIATE in luogo di quelle WAFER (in altri termini, che nel secondo contratto non vi sia stato il *consensus ad idem ex* 1325, n. 1, c.c.. Infatti, riguardo a ciò, non vi è prova del dissenso - né documentale né testimoniale - da parte di YYY. Il testo della *mail*, infatti, chiarisce sulla conformità della accettazione rispetto alla proposta di Valveit (“*Procedete con le counterweight per le 24 e 30” come da offerta*”). Tale dichiarazione ha un significato di accettazione, come già detto.

In secondo luogo, si rileva che la modifica dell’ordine in merito alla presenza di foratura nelle valvole viene imposta anche dalla normativa di settore che la impone per quelle di grandezza superiore ai 24 pollici (punto 5.1.4 normativa API 594; p. 11 relazione c.t.u.).

In estrema sintesi, l’oggetto della vendita, cioè il contenuto della obbligazione di consegna del venditore XXX, viene definito nella *mail* dell’19.11.2019 (all. 12 e 12bis parte opposta), altresì definibile come patto *Addendum* (secondo contratto modificativo); mentre le ulteriori clausole contrattuali sono definite dal contratto dell’8.11.2019 e allegati *data sheets* (all. 1 parte opponente), il primo contratto.

Sulla eccezione di decadenza

La eccezione di decadenza alla denuncia dei vizi dedotta da XXX è *infondata*.

Nella propria comparsa di costituzione, parte opposta solleva la eccezione al fine di richiedere l'accertamento della intervenuta decadenza di YYY nella denuncia dei vizi della cosa comprata. Si tratta della decadenza all'esercizio del diritto alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. entro il quale l'acquirente è tenuto a denunciare i vizi al venditore.

In particolare, si è qui in presenza della fattispecie di cui all'art. 1511 c.c. in quanto si tratta di vendita di cose da trasportare. Pertanto, il *dies a quo* dal quale decorre il termine decadenziale di 8 giorni è individuato nel giorno di ricevimento.

A sostegno della propria eccezione, parte opposta allega che la merce è stata consegnata il 12.03.2020 e che la prima comunicazione di denuncia è stata trasmessa da YYY il 5.10.2020.

L'eccezione non è accoglibile.

Sebbene parte opponente non abbia allegato nulla circa la sua tempestività nel denunciare i vizi lamentati (*in primis*, la non

conformità dei prodotti consegnati a quanto ordinato), tuttavia non può ritenersi la stessa parte decaduta.

Infatti, l'atto interruttivo della decadenza non richiede -
differentemente dalla interruzione della prescrizione -
particolari formalismi. Nell'ipotesi di cui all'art. 1395 c.c., la denuncia dei vizi da parte del compratore può essere compiuta, salvo diversa previsione di legge, con *qualunque mezzo che in concreto risulti idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati*, anche verbalmente o per via telefonica. Inoltre, si ritiene altresì non necessario che essa contenga indicazioni puntuali e analitiche circa la natura e la causa dei difetti, essendo sufficiente una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull'avviso il venditore (Cass., Sez. 2, ord. del 28.10.2019, n. 27488).

Differentemente, invece, l'atto interruttivo del termine di prescrizione - che, in ogni caso, qui non viene in rilievo - impone il rispetto di maggiori formalismi, di volta in volta prescritti, al fine di rendere l'atto stesso idoneo ad interromperne il decorso.

Inoltre, deve essere rilevato come il termine decadenziale di 8 giorni imposto dal codice sia figlio della epoca di redazione del codice stesso che, per ovvie ragioni storiche, non conosceva un commercio veloce e altamente tecnico come quello attuale e, specialmente, come quello di cui le due parti in causa fanno parte.

Per tale motivo, il rigido termine di cui all'art. 1395 c.c. deve pur sempre essere inserito all'interno delle dinamiche commerciali del mondo moderno e delle specifiche *tecniche* di questa controversia; sicché si impone di considerare anche una interpretazione in buona fede dei fatti contestati. La massima ricorrente in giurisprudenza è che occorra che il vizio emerga con una certa evidenza, per far decorrere decadenza (e prescrizione, qui non rilevante). In un contesto *altamente tecnologico*, come quello che qui si valuta e pur dovendosi riconoscere la percepibilità del tipo di valvola già alla consegna, è con l'inizio dell'utilizzo che può dirsi avvertito l'eventuale vizio del bene consegnato.

In sintesi, in questo senso va interpretata la *mail* del 18.03.2020 allegata da parte opponente (all. 5 parte opponente) in cui parte opposta XXX rispondeva ad una precedente richiesta di YYY circa la compatibilità al montaggio di alcune valvole

consegnate. Tale *mail*, dunque, deve essere intesa come parte di una corrispondenza già in essere tra le parti che evidenzia, anche secondo un criterio ermeneutico ancorato alla buona fede, che la denuncia dei vizi - ancorché informale e verbale - sia stata puntuale.

Si aggiunga, infine, che i rapporti di correttezza e collaborazione reciproca che sussistevano al tempo tra le parti concorre a sostenere la circostanza che la denuncia fosse stata effettuata telefonicamente come rappresentato da parte opponente o, in ogni caso, non per iscritto.

Sulla conformità dei beni forniti a quanto ordinato

La domanda di parte opponente volta ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento di parte opposta alla consegna di quanto acquistato è *infondata*.

Parte attrice, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 3825/2020, sostiene che il mancato pagamento del prezzo di vendita trovi giustificazione nella difformità di quanto consegnato da XXX rispetto a quanto ordinato.

Nelle precedenti sezioni di motivazione si è dato atto della genesi della contestazione di parte opponente che sostiene di aver

ordinato valvole WAFER e, in realtà, di aver ricevuto valvole FLANGIATE.

Si è anche dato atto del momento di perfezionamento del contratto e che lo stesso, in applicazione delle ordinarie norme di conclusione dei rapporti negoziali, deve essere individuato nella *mail* del 19.11.2019 (all. 12, 12bis e 13 parte opposta) che prevedeva la fornitura di 24 valvole FLANGIATE *counterweight* e *singleclapet* da 24'' e 30''.

Come riportato dal c.t.u. nella propria relazione peritale, YYY indicava, già nel *data sheet* allegato alla *mail* dell'8.11.2019, che le connessioni erano di tipo ASME B16.5 per le valvole da 24'' e ASME B16.47 per quelle da 30'', quindi entrambe flangiate (p. 14 relazione c.t.u.). Pertanto, differentemente dalle valvole WAFER forate (che si è detto essere l'ulteriore tipologia di valvole che avrebbero potute essere consegnate in applicazione della normativa di settore), la consegna da parte di XXX di valvole FLANGIATE risulta essere compatibile con le caratteristiche tecniche richieste dal compratore (p. 12 relazione c.t.u.).

In sintesi, la merce consegnata è conforme a quanto ordinato da parte opponente o, almeno, a quanto indicato nel *data sheet* allegato alla *mail* del 19.11.2019 che, come ampiamente indicato, rappresenta il momento di perfezionamento del contratto definitivo di vendita.

Sui vizi sopravvenuti

La domanda di parte opponente volta ad ottenere la condanna di XXX al risarcimento del danno per vizi sopravvenuti è *parzialmente fondata*.

La domanda riconvenzionale di parte opponente è composta da due voci:

- i danni derivanti dalle non conformità delle valvole consegnate rispetto a quelle ordinate. Di ciò si è detto nella precedente sezione di motivazione; nulla è dovuto da XXX in ragione della conformità di quanto consegnato con quanto ordinato con l'*Addendum* dell'19.11.2019;
- i danni derivanti dai vizi sopravvenuti.

Nel proprio atto introduttivo, infatti, YYY lamenta ulteriori vizi sopravvenuti per i quali richiede il risarcimento (pp. 10 e 11 citazione in opposizione). Essi riguardano:

- a. u
un problema di funzionamento relativo alla valvola CV-023.
- b. l
la non compatibilità delle valvole *ball* e *Y filter* in PVC consegnate con l'impianto utilizzato e oggetto di specifica nell'ordine.
- c. l
la fornitura di n. 4 valvole 1 ¼ in luogo di n. 4 valvole 1 ½ e conseguente impossibilità di accoppiamento con il relativo tubo.
- d. i
il malfunzionamento di ulteriori valvole con contrappeso.

I vizi di cui al punto *d)* sono emersi in un periodo successivo alla notificazione dell'atto introduttivo, sicché la loro denuncia è stata compiuta per la prima volta nelle note di udienza dell'8.04.2021 (nonché all. 42, 43 e 44 opponente).

In materia di vizi della *res* oggetto di compravendita, il relativo onere della prova non segue l'ordinario riparto previsto per la responsabilità contrattuale (di cui alla storica Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Questo poiché la garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c. non va collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che sorge in capo al venditore va qualificata come

una *responsabilità contrattuale speciale* (Cass., Sez. Un., 3 maggio 2019, n. 11748).

Dunque, il venditore non si trova tanto in una situazione di “obbligazione”, quanto invece in una posizione di *soggezione* rispetto al compratore che, ai sensi dell’art. 1492 c. c., può agire per la soluzione conservativa mediante la riduzione del prezzo o la opposta soluzione risolutoria di risoluzione del vincolo contrattuale, salvo sempre la richiesta di risarcimento del danno.

Pertanto, ne deriva che, quanto al riparto dell’onere probatorio, sorge in capo al compratore stesso l’onere di *allegare e provare in giudizio il vizio* e il pregiudizio economico subito.

D'altronde la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore fa applicazione anche del principio contenuto all’art. 2697 c. c., che prevede che chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto ne deve anche provare i fatti posti a suo fondamento. Pertanto, in ipotesi di garanzia per vizi nella vendita, le eventuali azioni di riduzione del prezzo o risoluzione del rapporto contrattuale e di risarcimento del danno si fondano sul fatto dell’esistenza dei vizi, sicché spetta al compratore/creditore provarne l’esistenza in giudizio.

Allo stesso risultato si perviene anche facendo applicazione dei principi cardine della materia di riparto dell'onere probatorio, quali il principio di *vicinanza ed economicità* della prova.

Nel caso di specie, spettava a YYY provare in giudizio l'esistenza dei quattro vizi sopra enunciati: i tre allegati in citazione e quello ulteriore in corso di causa.

Così è stato in parte.

Per quanto riguarda i vizi afferenti alla valvola CV-023, parte opponente non ha dimostrato che la valvola fosse già viziata all'atto di consegna della merce nel marzo 2020. Su tale vizio viene allegato un supporto fotografico (all. 6 opponente); dal quale, tuttavia, non emerge prova del vizio; né in corso di causa sono state allegate ulteriori prove, documentali e fotografiche, a sostegno.

Un sufficiente grado di prova non è stato raggiunto nemmeno riguardo al secondo vizio sopravvenuto lamentato, ossia la non compatibilità delle valvole *ball* e *Y filter* in PVC con il tubo utilizzato da YYY e da un suo subappaltatore. YYY rappresenta che la causa della divergenza sia imputabile al fatto che le valvole fornite fossero prodotte in

mm/cm mentre la circonferenza del tubo fosse stata indicata in pollici (all. 6 opponente). Parte convenuta, invece, afferma di aver spedito, insieme alle valvole, anche i relativi collettori c.d. ANSI funzionali a permettere l'aggancio con il tubo di dimensioni differenti.

Anche in tale ipotesi la prova non può ritenersi raggiunta.

In terzo luogo, parte opponente YYY lamenta il difetto alle valvole *Ball* in PVC (BV-363, BV-364, BV-365 e BV-366) consegnate di misura 1 ¼ in luogo di quelle ordinate di misura 1 ½ (all. 23 c.t.u. e pp. 21 e 22 relazione). Valveit, all'opposto, sostiene di aver consegnato la fornitura corretta.

Tuttavia, nell'ordine dell'8.11.2019 (all. 1 opponente), nella parte non interessata dalle modifiche successive, si definiva la misura di 1 ½ (si veda per comodità l'all. 23 alla relazione c.t.u.), sicché, non essendo stato allegato un accordo successivo modificativo dello stesso, il contenuto della obbligazione di consegna in capo al venditore era individuata in tal guisa.

Rileva sul punto anche la *mail* del 7.10.2020 nella quale XXX si offriva, con spirito di collaborazione commerciale, a spedire le valvole con misura 1 ½ (*“Se mi mandi indirizzo e riferimenti del*

cantiere spediamo con DHL [...] le 4 valvole a sfera da 1½”, all. 7
opponente).

La prova, per tali vizi, è stata pertanto raggiunta.

Rispetto alla quantificazione del danno risarcibile, parte
opponente allega la copia della fattura emessa dalla impresa
messicana dalla quale si è rifornita (all. 36 opponente), la copia
della disposizione di pagamento (all. 37 opponente), nonché il
tasso di cambio *pesos messicano-Euro* del tempo (all. 38
opponente). Il costo sostenuto da YYY delle valvole da 1
½ sostitutive ammonta ad Euro 13,60/cad. (p. 24 relazione c.t.u.).

Pertanto, essendo quattro le valvole acquistate in sostituzione di
quelle consegnate, YYY ha sostenuto una spesa totale di **Euro
54,40**. Tale cifra, quindi, deve essere pagata da parte XXX. Verrà
computata al reciproco rapporto di dare-avere, come meglio
precisato nella penultima sezione di motivazione.

In quarto e ultimo luogo, rilevano i vizi sopravvenuti in corso di
causa.

Essi, come sopra anticipato, afferiscono al mancato
funzionamento di ulteriori valvole. In particolare vengono
lamentati l'erronea chiusura delle stesse, l'allentamento dei grani e

il mancato corretto inserimento nel braccio meccanico (p. 11 note di trattazione scritta opponente per l'udienza dell'8.04.2021; p. 22 conclusionali opponente).

Tuttavia, anche in tale caso *non viene fornita adeguata prova* del vizio e del danno. Vengono, infatti, prodotte alcune generiche immagini fotografiche raffiguranti una valvola che manifesta visibili macchie di ruggine (all. 43 opponente); dalla quale, però, non si comprende se tali caratteristiche possano considerarsi immanenti nel normale uso di tali valvole - dunque non incidendo sul loro utilizzo - oppure risultato di vizi.

Inoltre, ancorché venga riconosciuta da tali immagini la presenza di vizi, non viene provato che tali siano le medesime valvole oggetto della vendita intercorsa tra le parti e consegnate da XXX.

Anche se si riconoscessero tali aspetti - cioè il fatto che le valvole siano effettivamente viziate e che tali valvole siano le medesime consegnate da XXX - non viene egualmente provato il nesso eziologico tra la condotta di parte opposta e i danni asseriti. In altri termini, non viene provato che il danno sia

stato cagionato da XXX, in corso di produzione o durante la consegna.

Si rileva, inoltre, che i danni lamentati vengono denunciati dopo consistente tempo rispetto alla data di consegna della merce (circa 14 mesi dopo); sicché il decorso di tale lasso di tempo riduce anche la capacità di convincimento probatorio sul nesso causale: a tale distanza di tempo, non è possibile nemmeno affermare un rapporto causale tra l'esistenza dei vizi e la loro imputabilità a parte venditrice. In breve, quelli che vengono definiti come "vizi" - alla luce di una mancata prova di parte opponente in senso contrario - potrebbero essere intesi come deterioramenti da uso ordinario della cosa.

Infine, anche rispetto al *quantum* risarcitorio richiesto (Euro 24.978,33), non viene provato che tale costo fosse imputabile al ripristino dei vizi.

Pertanto, anche relativamente al quarto punto dei vizi denunciati, cioè quelli lamentati in corso di causa, non è stato raggiunto un sufficiente grado di prova.

In estrema sintesi conclusiva, sono dovuti da parte opposta a favore di parte opponente il risarcimento del danno per vizi

relativi alla consegna delle 4 valvole da 1 ¼ in luogo di quelle di dimensioni 1 ½. Esso ha comportato un esborso pari a **Euro 54,40**.

E' pur vero che tale somma viene indicata già come numerata in Euro; tuttavia, rimane un debito di valore, che viene equitativamente determinato, insieme alla penale per il ritardo, come oltre.

In ultimo, viene anche richiesta a titolo di risarcimento la condanna di parte opposta al pagamento della somma di Euro 3.953,19 per non meglio precisati "*costi interni di gestione ordini, attività amministrativa, costi e spese generali*" (p. 23 opposizione). Anche per questa voce, tuttavia, non viene provato il titolo, non essendo state allegate eventuali note di credito o fatture sul punto.

Sulla clausola penale

La domanda di parte opponente volta ad ottenere la condanna di XXX al pagamento della penale è *fondata*.

Nel proprio atto introduttivo, parte opponente rappresenta che parte opposta si sarebbe resa inadempiente anche alla obbligazione di consegna della documentazione tecnica afferente alla merce oggetto di vendita. In particolare, XXX avrebbe consegnato con ritardo la c.d. *documentazione specifica tecnica* la quale, ai sensi del

contratto del'8.11.2019 costituiva una voce dei beni venduti (punto 5, all. 1 opponente). Per l'effetto, parte opponente domanda la condanna di XXX al *pagamento della penale*.

Di converso, parte opposta sostiene che l'ordine, così come modificato dalla *mail* del 19.11.2019, non prevedesse alcuna penale, diversamente da quanto era invece previsto nella versione originaria dell'accordo. Dunque, già per questa ragione, secondo la ricostruzione effettuata da XXX, non è dovuta alcuna penale.

Inoltre, XXX sostiene anche che tale documentazione non era oggetto di vendita, sicché non era tenuta alla pronta consegna contestualmente alla merce entro il termine prefissato.

Nelle precedenti sezioni di motivazioni si è detto che l'oggetto del contratto di vendita è stato modificato dalle parti nel periodo intercorrente tra l'8 e il 19.11.2019.

Si è altresì rilevato che, come da regola dispositiva di cui all'art. 1326 c.c., il contratto si intende perfezionato nel momento in cui l'accettazione, *dal contenuto integralmente conforme alla proposta*, giunga a conoscenza del proponente. Pertanto, nel caso di specie, deve intendersi che il momento di perfezionamento del contratto

modificativo del precedente e il suo contenuto vadano rinvenuti nell'ordine allegato alla *mail* dell'19.11.2019 (all. 12 e 12bis opposta).

Tale *Addendum*, tuttavia, ha interessato esclusivamente la parte contrattuale relativa alla qualità della merce (in particolare, come detto, la FLANGIATURA delle valvole) - il bene compravenduto - sicché la parte residuale dell'accordo contrattuale *non può intendersi modificata*.

In breve: se, per quanto riguarda il contenuto della merce venduta e consegnata, deve farsi riferimento alla *mail* dell'19.11.2011 (dunque, ha ragione sul punto parte opposta); per quanto riguarda il residuo del rapporto contrattuale, deve richiamarsi il contratto-ordine dell'8.11.2011 (all. 1 opponente); dunque, ha ragione sul punto parte opponente.

In esso, si specifica che l'oggetto della vendita include anche la consegna della “*documentazione come richiesto da specifica tecnica*” (voce n. 5, all. 1 opponente). Si precisa inoltre che tale documentazione afferisce a “*project documentation as per Technical Specification; Certificate of Origin; certificate of preferential Origin*;

Dual Use Certificate (according to template), Certificate od Fumigation ISPM 15”.

Si tratta, in breve, della obbligazione di cui all’art. 1477 c.c. che obbliga il venditore a consegnare - oltre alla cosa - anche i suoi accessori, le pertinenze, i frutti e, al terzo comma, i *documenti relativi alla proprietà e all’uso* della cosa venduta. Infatti, la consegna di tali documenti, accompagnati alla consegna della cosa in sé, permette al compratore di porsi nelle condizioni, non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua proprietà, ma anche di *goderla secondo la funzione e destinazione* prevista.

Oltre alla lettera del contratto piuttosto chiara, anche in mancanza di tale specificazione tale documentazione sarebbe comunque oggetto del contratto ai sensi dell’articolo 1477, appunto come integrazione del contratto (1374 c.c.), conseguenza secondo gli usi. In tutte le vendite di beni con tecnologia non elementare – dalla lavatrice per il consumatore fino, appunto, a queste valvole per uso industriale o edile - è uso che al bene sia accompagnate delle “istruzioni”, oggetto del contratto al pari del bene. Pertanto, oltre alla lettera del contratto, vi è appunto la integrazione di cui all’articolo 1374 c.c.

Infine, costituisce anche un obbligo espressione dei principi di buona fede e correttezza per il venditore adoperarsi in tal modo al fine di porre il compratore nell'effettivo godimento e disposizione del bene acquisito.

In breve, sussisteva in capo al venditore tale obbligo.

Esso può desumersi dal testo del contratto, nonché dalle norme codicistiche.

Il contratto prevede una penale per i ritardi nella consegna di qualsiasi bene o accessorio del contratto, tra cui vengono espressamente indicati i documenti. Essa viene calcolata all'1 per cento dell'importo totale della vendita per ogni settimana di ritardo.

In diritto, la clausola penale deve essere intesa quale il patto che determina in via preventiva e forfettaria il risarcimento del danno per il ritardo o per l'inadempimento dell'obbligazione, *ex art. 1382 c.c.*. In presenza di essa, il creditore è esonerato dall'onere di provare il danno subito - in questo caso dal ritardo nella trasmissione dei documenti - giacché la stessa clausola fissa anticipatamente l'ammontare del danno, in modo tale da evitare le contestazioni del debitore.

È pacifico che la documentazione sia stata consegnata non contestualmente alla merce; che, invece, come riportato sopra, è stata recapitata il 12.02.2020.

Secondo parte opponente la documentazione di uso in lingua italiana e spagnolo è stata inviata il 23.04.2020 (all. 39 opponente).

Secondo parte opposta, invece, in due momenti distinti: la dichiarazione di origine e le fatture l'11.03.2020 e il manuale di installazione in inglese il 2.04.2020 (p. 11 comparsa e all. 20 opposta).

Tuttavia, in ragione della nazionalità delle due società e della lingua parlata nel paese di insediamento della fabbrica (Messico), si deve ritenere che il giorno di consegna dei manuali d'uso (quelli in lingua spagnola e italiana) e, dunque, di effettivo adempimento della obbligazione, sia il 23.04.2020.

Vista la mancata modifica in accordi successivi, il termine di consegna, invece, è stabilito nel contratto dell'8.11.2019 laddove si indica nel 14.02.2020 il termine finale di consegna delle diverse merci compravendute.

Vi è pertanto ritardo e, per l'effetto, l'operare della clausola penale.

Essa, come detto, è parametrata al valore del contratto che ammonta ad Euro 186.727,33, IVA inclusa (p. 21 atto di citazione, all. 40 e 41 opponente).

La penale, pertanto, ammonta ad Euro 13.070,91.

Tuttavia la penale *può ridursi per ragioni di equità*.

L'art. 1384 c.c, infatti, riconosce al giudice la facoltà di ridurre equitativamente l'ammontare della penale qualora essa sia manifestamente eccessiva o l'obbligazione sia stata adempiuta in parte. Va infatti rilevato come non vi sia estrema chiarezza sul contenuto e termine dei manuali d'uso da consegnare. Inoltre, la riduzione per equità risulta opportuna anche in ragione dello scarso grado di incidenza che tali documenti, sebbene informativi, abbiano avuto.

Infatti, si dà atto che tale documentazione:

- è stata consegnata relativamente dopo poco tempo (qualche settimana);
- il periodo (marzo-aprile 2020) era interessato da generalizzate chiusure forzate per ragioni di contenimento della epidemia da SARS-Cov-2;

- la società acquirente, YYY, è un operatore di rilevanza internazionale affermato sul mercato, sicché appare plausibile ritenere che tale ritardo - in ragione anche della particolarità del momento - non abbia inciso gravemente sulla propria attività produttiva. Non può riconoscersi a tali manuali, infatti, la medesima funzione “protettiva e di tutela” prevista per un consumatore.

Per queste ragioni, in un’ottica equitativa e riequilibratrice, la penale per il ritardo può ridursi alla minor somma di Euro 7.900,00. Tale somma viene liquidata *alla attualità*, per consentire la fruizione del titolo esecutivo. Va aggiunto il debito della Valveit, per l’unico vizio riconosciuto; pur se si è in presenza di una somma che ebbe una quantificazione inferiore (un costo di acquisto), si liquida alla attualità (qui inclusi dunque interessi e rivalutazione) in euro 100,00.

Per una posizione debitoria complessiva di XXX, *alla pubblicazione della sentenza, in **Euro 8.000,00.***

Tale valutazione tiene appunto conto sia della penale, ridotta equitativamente, sia del vizio, determinato equitativamente; con un franco e dichiarato utilizzo del meccanismo equitativo.

In sintesi.

sul definitivo rapporto di dare e avere tra le parti

Per ragioni di chiarezza espositiva è necessario destinare un'ultima sezione di motivazione sul definitivo rapporto patrimoniale tra le parti.

Si è detto sulla conformità dei beni forniti a quanto ordinato, sicché non si è ritenuta fondata la domanda di parte opponente volta ad ottenere il risarcimento del danno per siffatti vizi.

In secondo luogo, quanto ai vizi emersi nei mesi successivi alla consegna, si è dato atto che solamente il terzo gruppo - cioè quelli afferenti alla consegna delle 4 valvole 1 ¼ in luogo di quelle 1 ½ - è fondato e viene liquidato in **Euro 100,00**.

Gli altri, invece, non vengono provati.

Anche i vizi sopravvenuti in corso di causa non sono stati provati.

Pertanto nulla è dovuto per tale voce di danno.

Quanto, infine, la domanda di corresponsione della penale, essa è fondata. Tuttavia il suo ammontare è stato ridotto in via equitativa alla minor somma di **Euro 7.900,00**, in ragione delle peculiarità del caso concreto.

Il decreto ingiuntivo n. 3825/2020 era stato emesso per la somma complessiva di **Euro 105.671,96**. Alla udienza del 6 aprile 2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nella minor somma di Euro 55.000,00. Tale somma veniva, dunque, corrisposta da parte opponente il 13.04.2021.

In estrema sintesi, si compensa quanto dovuto come residuo da parte opponente a parte opposta con le somme dovute da parte opposta in favore di parte opponente a titolo di vizi e penale. Le due somme sono infatti *oggi liquide ed esigibili*.

Spese di lite

Le spese di difesa, attesa la particolarità tecnica della questione, possono compensarsi nella misura di un terzo e posto il residuo (cioè due terzi) a carico di parte opponente. Pertanto, parte opponente è tenuta a rifondere a parte opposta due terzi di quanto indicato a titolo di onorari di difesa nel relativo punto di dispositivo.

I compensi avrebbero meritato una liquidazione maggiore dei valori medi; la parte opposta ha tuttavia limitato la propria richiesta, come in nota spese; il giudice si limita a quanto richiesto.

Il costo della c.t.u., così come liquidato con ordinanza del 29.07.2022, viene posto in capo a parte opponente, cioè Sideridraulic. Infatti, su tale parte era riconosciuto l'interesse di accertare l'esatto momento perfezionativo del contratto al fine di individuare correttamente il contenuto della obbligazione di consegna delle cose oggetto di vendita; nonché l'interesse teso all'accertamento dei vizi lamentati.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 13663/2020; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della opposizione, così dispone:

...ooo0ooo...

1. **REVOCA** il decreto ingiuntivo n. 3825/2020.

2. **CONDANNA** la società **YYY SYSTEM S.P.A.** al pagamento, in favore della società **XXX S.R.L.**, della somma di Euro 105.671,96. Sono dovuti gli interessi moratori maggiorati di cui al decreto legislativo 192 del 2012, fino alla notificazione del decreto ingiuntivo; nonché gli interessi di cui all'art. 1284, quarto

(penultimo) comma, c.c., correnti dalla notificazione del decreto fino al saldo (anche parziale).

3. **DISPONE** che dalla somma che precede debba essere sottratto quanto eventualmente pagato in corso di causa a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto.

4. **DICHIARA** la società XXX S.R.L. tenuta al pagamento, e conseguentemente la:

5. **CONDANNA** al pagamento, in favore della società YYY SYSTEM S.P.A., della somma di Euro 8.000,00, liquidata alla attualità. Sono dovuti gli interessi di cui all'art. 1284, quarto (penultimo) comma, c.c., correnti dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo. Vizi e penale per il ritardo liquidati equitativamente al momento della pubblicazione di questa sentenza.

6. **DICHIARA** che quanto ai punti 2 e 5, cioè i reciproci crediti, sono liquidi ed esigibili e dunque sono compensabili.

7. **CONDANNA**, per l'effetto della compensazione, la società YYY SYSTEM S.P.A. al pagamento, in favore della società XXX S.R.L., della differenza fra quanto al punto 2 e quanto al punto 5. Con gli interessi come ivi previsti.

8. DICHIARA compensate, nella misura di un terzo, le spese di lite fra le parti. Conseguentemente,

9. CONDANNA parte opponente a pagare a parte opposta due terzi delle spese di lite. Tali spese si liquidano *nell'intero* (dunque, parte opponente dovrà corrispondere alla convenuta solo i due terzi di quanto in seguito indicato) in Euro 15.300,00 per compensi in tutte le fasi, spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; anticipazioni per euro 379,50 (fase monitoria). Infine, IVA e Cassa come per legge sulle prime due voci (compensi e spese generali).

10. DISPONE che il costo della c.t.u. sia posto a carico di parte opponente in via definitiva.

11. CONDANNA parte opponente a pagare a parte opposta quanto eventualmente anticipato da parte opposta al consulente di ufficio, anche per il vincolo di solidarietà.

12. SI PUBBLICHI

Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini
numero 1, il giorno 1 marzo 2023

Il giudice Marco D'Orazi